

Deroghe al limite delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico nella Scuola Primaria e Sec. di I grado

Delibera n. 7 del Collegio dei Docenti n. 5 del 28/02/2023;

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Visto il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 “*ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*”;

Visto l'art. 5 del D. Lgs. 62/2017 per la Scuola Sec. di I grado 1. *Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.* 2. *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*”

Preso atto della tabella relativa al monte ore settimanale e annuale per ciascun ordine di scuola e al limite delle assenze ai fini della validità dell'a.s. alla luce delle anzidette disposizioni normative:

Ordine di scuola	N. ore settimanali	Monte ore annuale	Limite ore di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico
Scuola Primaria	40 ore	1320 ore	330 ore
Scuola Primaria	27 ore	891 ore	222 ore
Scuola Primaria	29 ore	957 ore	239 ore
Scuola Sec. I grado	30 ore (Tempo Normale)	990 ore	247 ore
Scuola Sec. I grado	36 ore (Tempo Prolungato)	1188 ore	297 ore

DELIBERA

i criteri generali di deroga al limite di assenze degli alunni della Scuola Primaria e Sec. di I grado di questo I.C. ai fini della validità dell'anno scolastico come di seguito indicato:

- **Assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati da certificazione dell'ASL/PLS/MMG;**
- **Assenze dovute a ricovero ospedaliero, terapie e/o cure documentate da certificazione dell'ASL/PLS/MMG;**
- **Assenze dovute a gravi e documentati motivi di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare, rientro nel Paese d'origine per motivi legali).**
- **Assenze dovute a disagio socio/culturale della famiglia con segnalazione ai Servizi Sociali e/o Tribunale dei Minori documentate dagli stessi;**

Rientrano infine nelle deroghe al limite di assenze le seguenti motivazioni:

- **donazioni di sangue;**
- **testimonianze ed adempimenti giudiziari;**
- **impegni sportivi a livello agonistico organizzati da Federazioni riconosciute dal CONI e certificati dall'Associazione di appartenenza;**
- **adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);**

N.B.

Le predette deroghe trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui, a giudizio del consiglio di classe, sussistano sufficienti elementi di valutazione per procedere alle operazioni di scrutinio ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del I ciclo.